



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefano Cardinali	presidente
dott. Fabio De Palo	giudice
dott. Marco Genna	giudice delegato relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Letta l'informativa resa il 25.05.2021 dai commissari giudiziali prof. avv. Mario Bussoletti e dott. Francesco Giustiniani sull'esito delle operazioni di voto nel **concordato preventivo di Technolabs S.r.l.**;

rilevato che: ammessi al voto erano crediti chirografari per complessivi Euro 37.746.587,62, ripartiti in n. 3 classi, classe 1 (crediti tributari e previdenziali) Euro 35.912.584,28, classe 2 (crediti ex art. 9 D.L.vo 123/1998 degradati) Euro 690.122,99, classe 3 (crediti chirografari e IVA di rivalsa degradata) Euro 1.143.880,35; a norma dell'art. 177 l. fall., la maggioranza assoluta prevista per l'approvazione della proposta era di Euro 18.873.293,85, mentre la maggioranza della classe 1 era di Euro 17.956.292,15, la maggioranza della classe 2 era di Euro 345.061,51 e la maggioranza della classe 3 era di Euro 571.940,19; al termine delle operazioni di voto sono stati espressi voti favorevoli per Euro 1.244.838,78 pari al 3,30% del totale e voti contrari per Euro 36.501.748,84 pari al 96,70%, così distribuiti nelle 3 classi:

- Classe 1, voti contrari Euro 35.912.584,28, pari al 100%;
- Classe 2, voti favorevoli Euro 566.519,68, pari all'82,10%;
- Classe 3, voti favorevoli Euro 678.319,10, pari al 59,30%;

rilevato che l'art. 180 comma 4° l. fall., come modificato dalla legge 159/2020, stabilisce che: *"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando*

l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";

ritenuta innanzitutto la norma sopra richiamata applicabile alla procedura in esame, atteso che: essa è entrata in vigore il 04.12.2020; la legge 159/2020 che l'ha introdotta non contempla disposizioni transitorie; la norma sopra riportata ha natura processuale e deve quindi ritenersi applicabile anche alle proposte di transazione fiscale e previdenziale presentate anteriormente a tale data, purché non siano ancora state concluse le operazioni di voto, che nel caso di specie si sono concluse il 18 maggio u.s.;

ritenuto quanto all'applicabilità della previsione sopra richiamata in caso di voto contrario espresso da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza e assistenza (e non solo in caso di mancata espressione del voto) che militano in tal senso: il coordinamento sistematico con la disciplina del concordato minore di cui all'art. 80 CCII (dove vige il silenzio assenso e pertanto la dizione della norma non può che indicare il voto negativo espresso); l'identità degli effetti ai fini del calcolo delle maggioranze che nel concordato preventivo hanno il voto contrario e la mancata espressione del voto; la *ratio* sottesa alla modifica normativa, che è quella di *"superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi"* (così si esprime la Relazione Illustrativa del CCII) sia quando l'ente creditore non manifesti il voto o dilazioni oltre misura la sua risposta alla proposta ex art. 182ter l. fall. sia quando rigetti espressamente tale proposta e la soluzione negoziale della crisi prospettata dal debitore;

ritenuto che nel caso di specie, fatta salva diversa valutazione all'esito del giudizio di omologa, la proposta concordataria e la collegata proposta di trattamento dei crediti fiscali e previdenziali appaiano più convenienti per i titolari di detti crediti rispetto all'alternativa liquidatoria, avendo l'attestatore evidenziato come l'esecuzione del

piano concordatario consentirebbe alla debitrice di offrire al ceto creditorio 5,3 milioni di Euro in più (il 52,9% in più) rispetto alla liquidazione fallimentare, nella quale troverebbero soddisfazione oltre alle prededuzioni solo i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751bis c.c. e parte dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 9 D.L.vo 123/1998, mentre non troverebbero soddisfazione alcuna proprio i crediti tributari e previdenziali. Giova evidenziare che nello scenario concordatario si prevede il soddisfacimento di tali crediti, pur se degradati a chirografo, nella misura dell'11,8% del loro valore; ritenuto infine che, riservata una diversa valutazione all'esito del giudizio di omologa, le motivazioni spese dall'amministrazione finanziaria per giustificare il suo diniego non appaiano perspicue, atteso che la possibilità di soddisfarsi sui beni del legale rappresentante della debitrice, attualmente sottoposti a sequestro preventivo per reati tributari, ed eventualmente, ove ritenuta sussistente la responsabilità solidale ex art. 2560 c.c., sui beni della controllata Intecs Solutions ricorrerebbe tanto in caso di concordato preventivo omologato quanto in caso di fallimento;

ritenuto pertanto che debba fissarsi udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 180 comma primo l. fall.;

visto l'art. 180 l. fall.,

fissa

l'udienza in camera di consiglio del **14 luglio 2021** alle **ore 12.30** per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali dinanzi al collegio;

dispone

che la Cancelleria provveda all'annotazione delle manifestazioni di voto pervenute successivamente all'adunanza dei creditori del 28.04.2021 in calce al verbale di detta adunanza;

che il presente decreto sia comunicato al Pubblico Ministero a cura della Cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall. e notificato, a cura della società proponente, ai commissari giudiziali ed ai creditori dissenzienti. La società proponente, i commissari giudiziali, i creditori dissenzienti e qualsiasi

interessato dovranno costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata; nello stesso termine i commissari giudiziali dovranno depositare il loro motivato parere.

Roma, 31.05.2021

Il presidente